

NOSTRO TEMPO

166

NOSTRO TEMPO  
(Ultimi volumi pubblicati)



- B. SALVARANI, *Il vangelo secondo i Simpson*  
M. GRANIERI, L. MIELE, *Il vangelo secondo il rock*  
T. PERNA, *La memoria e la luce*. La ricerca di un cristiano del XX secolo  
CASSANO A., *Le idee contano*. Viaggio nel cuore dell'essenzialità  
CAMPEDELLI M., *Il vangelo secondo Alda Merini*. Ho messo le ali  
BARAL S., CORSANI A., *Credenti in bilico*. La fede di fronte alle fratture dell'esistenza  
TRANFAGLIA, N. *Le mafie in Italia*. Classi dirigenti e lotta alla mafia nell'Italia unita (1861-2008)  
SALVARANI B., SEMELLINI O., *Il vangelo secondo Tex Willer Religioni e animali*, a cura di Isabella D'Isola  
*Ospitalità eucaristica: in cammino verso l'unità dei cristiani*, a cura di Margherita Ricciuti e Pietro Urciuoli  
GRANIERI M., *Il rock'n'roll con tanta anima*  
MIELE L., *Il vangelo secondo Jack Kerouac*  
CAPPELLETTY G., MÀDERA R., *Il caos del mondo e il caos degli affetti*  
ZAPPELLA L., *Il vangelo secondo Erri De Luca*  
CAMPEDELLI M., *Il vangelo secondo Dario Fo*. Mistero buffo, ma non troppo  
GUTIERREZ, H. *La riscoperta del «Noi»*. Cronache di una pandemia  
CATTORINI P.M., *Suicidio? Un dibattito teologico*  
*I pentecostali in Italia*. Letture, prospettive, esperienze, a cura di Carmine Napolitano  
*Eutanasia e suicidio assistito*. Una prospettiva protestante sul fine vita, a cura di Luca Savarino  
COMOLLI G., *Memorie di un bambino in preghiera*. Nell'Italia religiosa degli anni Cinquanta  
*Il populismo religioso tra teologia e politica*, a cura di Ilaria Valenzi  
PEYROT B., «Essere terra». Le Valli valdesi tra storia, teologia, politica e cultura  
TOURN G., *Il luogo dove Dio ci incontra*. La Parola e la fede, a cura di Alberto Corsani  
CAMPEDELLI M., *Il vangelo secondo Eduardo*. L'ultimo Re Magio  
MIEGGE M., *Che cos'è la coscienza storica?*

# **DIRITTI, INCLUSIONE, INTEGRAZIONE**

Percorsi di cittadinanza

a cura di Ilaria Valenzi

Prefazione di Daniele Garrone

**CLAUDIANA - TORINO**

[www.claudiana.it](http://www.claudiana.it) - [info@claudiana.it](mailto:info@claudiana.it)

**Scheda bibliografica CIP**

Diritti, inclusione, integrazione : percorsi di cittadinanza / a cura di  
Ilaria Valenzi ; prefazione di Daniele Garrone

Torino : Claudiana, 2023

207 p. ; 21 cm. – (Nostro tempo ; 166)

ISBN 978-88-6898-390-1

I. Cittadinanza

323.6 (ed. 23) – Cittadinanza e soggetti connessi

© Claudiana srl, 2023  
Via San Pio V 15 - 10125 Torino  
Tel. 011.668.98.04  
info@claudiana.it  
www.claudiana.it  
Tutti i diritti riservati - Printed in Italy

Ristampe:

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23      1 2 3 4 5

Copertina: Vanessa Cucco

Foto in copertina: Alexas\_Fotos su Unsplash

Stampa: GECA srl, San Giuliano Milanese (Mi)

## PREFAZIONE

di DANIELE GARRONE\*

Vorrei esplicitare le ragioni che ci hanno portato a scegliere il tema della cittadinanza per la “Settimana della libertà” del 2023.

In un certo senso già la storia dell’evangelismo italiano ci lascia in eredità una sensibilità particolare per il tema della cittadinanza. Si tratta innanzitutto della storia dei valdesi che, rinchiusi nelle loro valli nel Regno di Sardegna non godevano di diritti civili fino a che furono loro concessi dalle regie patenti di re Carlo Alberto nel 1848. Quella concessione fu sostenuta non soltanto da esponenti del liberalismo politico, ma anche da esponenti del clero cattolico. Già questo particolare ci lascia una lezione: c’è stato e dunque ci può essere e – diciamo noi, ci deve essere – chi da cittadino si adopera per coloro ai quali la cittadinanza viene negata, chi afferma la piena condivisione di diritti e doveri da parte di tutti coloro che vivono e lavorano nella nazione.

Quella del 1848 è una vicenda valdese, ma tutte le denominazioni protestanti che si sono venute aggiungendo nel corso dell’unificazione nazionale hanno non solo fatto propria quella storia, ma le idealità che quella vicenda di emancipazione, seguita poche settimane dopo da quella degli ebrei, aveva alimentato.

È questo il senso della «Settimana della libertà» indetta dalla Federazione delle chiese evangeliche intorno alla data del 17 febbraio: un’occasione corale di riflessione sulla libertà, dove l’accento è posto sulla responsabilità che hanno gli uomini e le donne liberi di preoccuparsi di chi libero non è o lo è di meno o di chi vede le sue aspirazioni alla libertà represses, a volte nel sangue, come avviene, ad esempio, sotto i nostri occhi in Afghanistan o in Iran.

\* Presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia.

Che sulla cittadinanza e sul suo godimento si debba vigilare ce lo insegna anche la storia del nostro paese. Nel 1938 il sovrano firmava di suo pugno la cancellazione della cittadinanza per i suoi sudditi ebrei. Uomini e donne che si erano *toto corde* identificati con le aspirazioni e le sorti della nazione si videro dall'oggi al domani declassati, anzi reietti. Ci fu chi sostenne sguaiatamente questa discriminazione, i più tacquero. Alla violazione del diritto si aggiunse l'indifferenza, quando invece se un cittadino viene arbitrariamente privato dei suoi diritti, dovrebbe insorgere la cittadinanza intera... Dietro la nostra Costituzione repubblicana c'è anche la consapevolezza di questa vergognosa, anzi abominevole, pagina della nostra patria. Fu anche per questo che, nella Settimana della libertà del 2020, dedicata alla denuncia e al contrasto del mai sopito antisemitismo, ricordammo che le pietre d'inciampo che vediamo nelle nostre città sono un monito a fare i conti con quella storia: "inciampando" nel nome delle vittime, dobbiamo inciampare «nella storia che quell'esito ha provocato, assecondato, tollerato o anche solamente ignorato».

La cittadinanza, in una repubblica costituzionale quale la nostra, implica uguali diritti e doveri per ognuno: tutti si sanno legati agli altri da un patto che è sancito da una legge, la Costituzione, sovraordinata a tutto ciò che si svolge nell'arena pubblica, che tutti garantisce e tutti vincola ugualmente. Questo paradigma è a noi evangelici particolarmente familiare, perché una concezione simile è alla base delle nostre strutture assembleari. Non possiamo, poi, quando si parla di una libertà fatta di diritti e di doveri, correlati, non pensare a quanto raccontato nel libro dell'Esodo (capitoli 19 - 24), che non a caso tante eco ha avuto nella riflessione politica moderna. Appena liberati dalla schiavitù, gli israeliti si vincolano liberamente a un patto e alle norme che esso implica come le «dieci parole», il decalogo. Per una sorta di riflesso condizionato, siamo portati a leggere il decalogo, le dieci parole, come un compendio di morale. Proviamo a leggerlo (anche) così: la legge della uguale libertà per tutti gli uomini liberi, liberi perché sono stati liberati, sottratti alla schiavitù. Uomini, perché a quel tempo il soggetto a cui i comandamenti si riferiscono era il piccolo proprietario a capo della sua famiglia. Affinché l'eguale libertà che tutti hanno ricevuto con l'esodo dalla terra della schia-

vitù sia tale, ognuno deve avere garantita l'integrità della sua persona («non uccidere»), dei beni che permettono a lui e alla sua famiglia di vivere dignitosamente («non rubare»); ognuno deve poter contare su una giustizia imparziale («non attestare il falso contro il tuo prossimo») e anche sull'integrità della sua famiglia e sulla legittimità della sua prole («non commettere adulterio»). Già a partire da queste pagine bibliche, siamo portati a vedere in un vincolo liberamente assunto nei confronti di una sovraordinata «legge di libertà» (il «patto») un paradigma che può orientare anche l'esistenza della comunità politica.

Il tema della cittadinanza è, da un lato, assai poco valorizzato nell'attuale discorso pubblico: sempre di più di parla di «popolo», di «comunità», di «territori» senza considerare che l'organizzazione politica del popolo è fatta di cittadini, che sono i cittadini ad abitare i territori e ad animare le comunità. D'altro lato, però la parola cittadinanza diviene oggetto di dure polemiche quando si parla della sua estensione a chi non è nato italiano, che è di altra «etnia», anche se è nato in Italia o se vi vive fin dall'infanzia, avendovi compiuto studi, parlando perfettamente l'italiano ed essendo compiutamente integrato nella Repubblica.

Ci sono voci che avversano nettamente la concessione della cittadinanza a «stranieri» – sia nella forma che giuridicamente si dice dello *ius soli*, sia in quella detta *ius scholae* – ritenendo che essa sarebbe un imprudente cedimento o addirittura una pericolosa concessione, che minerebbe l'identità «etnica». L'avversione all'estensione della cittadinanza ci sembra una china pericolosa per una democrazia costituzionale, che deve poter contare su cittadini liberi e responsabili, coscienti dei propri diritti e ligi ai propri doveri, consapevoli, anzi orgogliosi, di essere vincolati gli uni agli altri da un patto tra uguali che è a monte di tutte le dinamiche che legittimamente si svolgono nell'agone politico e che crea un vincolo di coesione sociale nell'adesione a un sistema di principi fondamentali. Crediamo invece, che avere cittadini – e non servi o “clienti” – sia un interesse della nazione. Quando, anni fa, ho visitato a New York il memoriale dei pompieri e poliziotti morti durante le operazioni successive all'attentato alle Twin Towers, ho letto uno per uno tutti i nomi, sotto ogni foto. Riconosciuti come eroi della nazione, avevano in gran parte nomi polacchi,

italiani, spagnoli... dietro di loro, famiglie di immigrati, divenuti cittadini...

Mettendo al centro dell'attenzione il tema della cittadinanza non proponiamo un manifesto, ma un testo "di studio". Ci sembra un approccio fondamentale "di questi tempi". Tutto, dalle banalità ai problemi complessi e talora drammatici, tutto sembra dover essere consegnato a esternazioni immediate, istintive, perentorie, polemiche, che suscitano reazioni uguali e contrarie. La consapevolezza storica e la visione prospettica vengono oscurate dalle preoccupazioni e dalle animosità dell'oggi. Se c'è una cosa invece che è patrimonio acquisito nelle nostre chiese è che non si può affrontare un problema senza aver ricostruito la storia che ci ha condotti fin qui e senza riflettere sugli obiettivi e le conseguenze delle nostre scelte. Sappiamo quanto sia importante approfondire le questioni, non eludere i problemi, interloquendo con altri per non rimanere fermi sulle nostre percezioni. Un libro, dunque, i cui vari contributi ci aiuteranno ad approfondire, e non un proclama. Può sembrare inattuale, ma è voluto. È con questo approccio che siamo cresciuti, siamo grati a chi ce lo ha insegnato e vogliamo continuare così.



# Il dibattito sulla cittadinanza in Italia

di ILARIA VALENZI

## 1. TRA APORIE DEL DIRITTO E SITUAZIONI DI FATTO

Il tema del diritto di cittadinanza in Italia è inscindibilmente legato alle vicende migratorie che hanno connotato la storia del paese che e continuano oggi a definire lo statuto e i limiti di accesso e inclusione della sua popolazione.

Sebbene non costituisca di certo l'unico caso di trasformazione da paese di emigrazione in paese di immigrazione, la situazione italiana costituisce un caso peculiare se osservato con riferimento all'enorme dato numerico che ha interessato la prima fase tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento e il suo rapido trasformarsi nella seconda<sup>1</sup>, con un saldo migratorio che ha nuovamente registrato un'inversione di marcia a partire dal 2020<sup>2</sup>. Una trasformazione significativa, che ha stravolto la dimensione sociale e territoriale in due versi opposti, cui non è tuttavia seguita una soddisfacente opera di innovazione legislativa sull'accesso allo

<sup>1</sup> F. PASTORE, *Nationality Law and International Migration: The Italian Case*, in R. HANSEN, P. WEIL (a cura di), *Towards a European Nationality. Citizenship, Immigration and Nationality Law in the EU*, Palgrave, London 2001.

<sup>2</sup> A.D. COLOMBO, G. DALLA ZUANNA, *Il 2020 è stato un anno di svolta per l'immigrazione italiana?*, "Il Mulino, rivista di cultura e di politica", 2021, reperibile al link <https://www.rivistailmulino.it/a/il-2020-stato-un-anno-di-svolta-per-l-immigrazione-italiana#:~:text=Ne%202020%2C%20infatti%2C%20il%20saldo,Meno%20di%2080%20mila%20unit%C3%A0> (consultato il 4 dicembre 2022).

status di cittadino, tendenzialmente rimasto invariato al variare del contesto di applicazione.

Inserito nei sistemi giuridici di *Civil law*, l'ordinamento italiano aderisce alla comune opzione in favore del modello di acquisto della cittadinanza *iure sanguinis*, funzionalmente deputato a dare sostanza al progetto di creazione e radicamento dello Stato Nazionale nell'Europa a cavallo tra XVIII e XIX secolo. In tale contesto, la cittadinanza svolge una funzione di riconoscimento di una comunità fondata su criteri di originalità e omogeneità della sua popolazione, entro confini definiti. Questo intento ha trovato sostanza nelle vicende storiche e politiche dell'Italia risorgimentale, in cui la spinta all'unità è stata particolarmente accentuata a partire dalla profonda diversità di culturale, linguistica e territoriale che caratterizzava la popolazione. Il processo italiano di costruzione della comune cittadinanza *iure sanguinis* appare pertanto sin da subito spurio, a tratti fittizio, rivelatore suo malgrado della natura plurale di un popolo che all'epoca occorreva ricondurre a unità e che oggi respinge l'inclusione attraverso il riconoscimento dei diritti politici, sulla base dello schema di appartenenza o esclusione a quel comune denominatore a fatica raggiunto. Il modello verso cui l'ordinamento italiano si orientava è caratterizzato dalla preesistenza della nazione sui suoi cittadini, che diventano tali sulla base del principio etnico di genealogia, preordinato alla preservazione del legame originale del popolo a quel territorio.

E così, il Codice civile del 1865 istituiva nell'Italia unita il principio dell'acquisto della cittadinanza per il fatto della nascita da soggetto cittadino italiano, un principio che ha trovato nella legge n. 555 del 1912 il primo strumento legislativo di tipo organico. Nella sostanza, la legge sulla cittadinanza del 1912 introduce, accanto al diritto di sangue, uno *ius soli* parziale e indiretto, basato su un criterio temporale, esemplificato in fattispecie come la continuativa residenza genitoriale e propria, su un criterio di "fedeltà" alle istituzioni, che si concretizza nello svolgimento del servizio militare o nell'accettazione di impegni nello Stato, su un criterio "volontaristico", rappresentato dalla dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età o nella mancata dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza straniera al decimo anno di presenza nel territorio italiano. Un

percorso a tappe, scandito da termini lunghi e da brevi finestre per l'esercizio o la perdita di un diritto faticosamente acquisito da parte di chi non ne possa godere attraverso la mera trasmissione per via genitoriale. Lo *ius sanguinis* così elaborato sembra pertanto sin da subito prediligere una scelta di sistema basato sul principio di distinzione, a differenza dell'altro grande modello di acquisto della cittadinanza, quello *ius soli* che, nei contesti di *Common Law*, appare premiare una scelta maggiormente inclusiva, espansiva in termini di diritti e meno conflittuale sulla base di argomenti etnocentrici<sup>3</sup>. Se lo *ius soli* ha avuto successo, in particolare, nelle giovani democrazie in cui tutto, anche la popolazione, era da costruire<sup>4</sup>, tale successo ha trovato conferma nella sua capacità di costituire un dispositivo di uguaglianza formale e sostanziale. Lo *ius soli* aderisce a un principio di cittadinanza di tipo elettivo, in cui l'adesione al patto costitutivo della nazione da parte delle persone determina l'esistenza di quest'ultima. Non stupisce, pertanto, che nel corso del mandato presidenziale di Donald Trump l'automaticità dell'acquisto del diritto di cittadinanza statunitense sia stato oggetto di forti attacchi<sup>5</sup>, sulla scia delle rivendicazioni e resistenze all'ingresso di tale modello che le politiche nazionalistiche di stampo identitario perseguono da tempo in diversi contesti, tra cui quello italiano.

Ma ancor prima delle derive nazionaliste della recente storia italiana, colpisce il dato di continuità con cui lo *ius sanguinis* ha attraversato, indenne<sup>6</sup>, quasi un secolo di legislazione nazio-

<sup>3</sup> E. GROSSO, *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto comparato*, Editoriale Scientifica, Napoli 2015.

<sup>4</sup> Oltre agli Stati Uniti in cui il diritto di cittadinanza per nascita sul suolo americano è stabilito dal XIV Emendamento della Costituzione, la cittadinanza per nascita viene automaticamente concessa senza temperamenti di sistema in Canada, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù, Venezuela. Per una panoramica dei modelli di acquisto della cittadinanza nel mondo si vedano i documenti prodotti dal *Global Citizenship Observatory* presso lo *European University Institute*, [globalcit.eu](http://globalcit.eu).

<sup>5</sup> Cfr. <https://edition.cnn.com/2019/08/21/politics/trump-birthright-citizenship-14th-amendment/index.html> (consultato il 4 dicembre 2022).

<sup>6</sup> Con l'unica modifica a opera della Corte costituzionale che, con sentenza n. 30 del 1983, ha inteso eliminare la disparità di trattamento che la legge n. 555/12 aveva introdotto con riguardo al possesso della cittadinanza italiana da parte di padre o di

nale. La legge n. 555 del 1912 è rimasta infatti invariata sino al 1992, anno di emanazione della “nuova” legge sulla cittadinanza<sup>7</sup>. In mezzo, la rivoluzione giuridica e democratica rappresentata dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, a sancire il decisivo cambio di passo storico, politico e culturale del paese; le ferite di due conflitti mondiali; le pagine più scure della dittatura, con il suo portato afflittivo per i diritti, anche per quelli politici. Una nuova era, non solo in termini giuridici. Eppure, quella che poteva essere l’occasione per un ripensamento del sistema di accesso al diritto di cittadinanza più consona ai principi e allo spirito della nuova legge fondamentale, si è trasformata nel suo contrario, concretizzandosi in un atto meramente reiterativo e privo di visione. Un’analisi generale della legge n. 91 del 1992 rivela infatti come il nuovo testo si limiti a ricalcare il suo precedente, con la sola aggiunta dei doverosi aggiornamenti derivanti dai mutamenti di disciplina negli ambiti che più hanno risentito delle trasformazioni sociali e politiche italiane. Ad esclusione, pertanto, di una mera presa d’atto, sul fronte interno, dei cambiamenti in materia di diritto di famiglia<sup>8</sup> e, sul fronte esterno, della necessaria considerazione della novità rappresentata dal diritto comunitario<sup>9</sup>, nulla risulta innovato. Risulta, soprattutto, evasa la domanda di tutela in ordine ai nuovi processi migratori che, solo due anni prima, avevano portato all’approvazione della cosiddetta “Legge Martelli”<sup>10</sup>. Un testo anch’esso foriero di critiche per la sua incapacità di ragionare oltre i termini dell’emergenza e che, è stato rilevato, ha avuto la sconsolante funzione di rafforzare l’assunto della legittimità di un regime differenziato di trattamento tra residenti, quasi che lo status migratorio rappresenti una costante

madre. La sentenza può essere consultata nell’archivio della Consulta al seguente link: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1983&numero=30> (consultato il 4 dicembre 2022).

<sup>7</sup> Si tratta della legge 5 febbraio 1992, n. 91, «Nuove norme sulla cittadinanza».

<sup>8</sup> Il riferimento è all’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia con la legge n. 151 del 1975 con cui si sancisce la piena parità tra uomo e donna nella conduzione della vita di coppia e familiare.

<sup>9</sup> Con l’introduzione di un regime facilitato di acquisto della cittadinanza da parte dei cittadini comunitari.

<sup>10</sup> Legge 28 febbraio 1990, n. 39.

invariabile nella condizione della persona, indipendentemente dal tempo e dai percorsi di inclusione svolti nel paese di residenza<sup>11</sup>. Al contrario, la nuova legge sulla cittadinanza ha perseguito le scelte restrittive operate in materia di politica dell'immigrazione, addirittura estendendo il termine temporale di residenza richiesto per l'acquisto dello status di cittadino<sup>12</sup> e paradossalmente restringendo le già scarse aperture verso il modello dello *ius soli* contenute nella legge del 1912<sup>13</sup>. Paradossalmente, il nuovo strumento legislativo pare non cogliere la portata delle evidenti trasformazioni nel fenomeno migratorio verso l'Italia, rivolgendosi diversamente ai cittadini di inizio secolo, con l'intento di non disperdere i legami di sangue che erano andati frammentandosi con l'emigrazione italiana nel mondo. Un problema di mantenimento dell'identità che, nella realtà, continua ad apparire miope di fronte alle richieste di nuova italianità, a fronte del riconoscimento di antiche radici, spesso inesistenti. Il dato non può non destare critiche, in prima battuta con riferimento all'aderenza del sistema giuridico di accesso alla cittadinanza *iure sanguinis* e per naturalizzazione, venuto creandosi in Italia, ai principi portanti della Costituzione, nella loro dimensione fondamentale e di inviolabilità. La prima aporia risiede nella istituzionalizzazione di un sistema di accesso basato su diverse graduazioni del diritto di cittadinanza. Sebbene i livelli di gerarchizzazione dei diritti non siano nuovi all'impianto giuridico e istituzionale italiano<sup>14</sup>, la cittadinanza acquisita

<sup>11</sup> In tal senso, Daniela CONSOLI, *Le regole sulla cittadinanza o l'autoreferenzialità di un potere che non vuole invecchiare*, "Questione Giustizia", luglio 2022.

<sup>12</sup> Con la nuova legge sulla cittadinanza all'art. 9 il termine di residenza continuativo sul territorio italiano passa dai precedenti 5 agli attuali 10 anni.

<sup>13</sup> Nella sostanza, la legge n. 91/92 riduce le ipotesi di *ius soli* al caso più rilevante di persona nata in Italia da genitori stranieri che abbia risieduto in Italia ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e che entro un anno da tale momento compia l'atto volontaristico di dichiarare di voler acquisire la cittadinanza italiana. Residuano altre ipotesi meno rilevanti e di più scarsa applicazione (nascita da genitori ignoti ovvero apolidi; persona nata in Italia ma non residente continuativamente se non per un periodo di tre anni, a seguito di provvedimento di concessione, da parte del Presidente della Repubblica, della naturalizzazione, e altre ipotesi minori).

<sup>14</sup> Si pensi, per tutti, alla gradualità nell'accesso ai diritti di libertà religiosa sulla base della qualifica e del riconoscimento dell'ente religioso.

per gradi progressivi appare legittimare un sistema di disparità di trattamento poco confacente al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e vicino, se non pienamente aderente, a un sistema discriminatorio privo di motivazioni ragionevoli. La seconda attiene alla natura concessoria del riconoscimento del diritto di cittadinanza, che si scontra da un lato con la richiesta di manifestazione, di fronte allo Stato, della volontà di divenire ciò che già si è e, dall'altro, con il rischio di non veder concesso lo status di cittadino a chi è culturalmente cresciuto nell'unica prospettiva che lo Stato stesso identifica come percorribile.

## 2. MODELLI DI CITTADINANZA E SECONDE GENERAZIONI. TENTATIVI DI MEDIAZIONE *IN ITINERE*

Viene in luce così la questione attualmente più urgente, inscindibilmente legata al tema dell'acquisto della cittadinanza, rappresentata dai diritti delle seconde generazioni, figlie e figli di genitori con *background* immigrato, parte integrante della popolazione italiana eppure privi di quel riconoscimento fondamentale se non a seguito di un *iter* tanto tortuoso quanto incerto. Il dato è centrale per la costruzione di relazioni paritarie e per l'accesso a ogni aspetto della vita civica e politica italiana in regime di uguaglianza. L'attuale sistema legale di acquisto della cittadinanza è concepito infatti sulla base di una logica divisiva ed escludente, in cui l'origine straniera dei padri e delle madri riverbera sulle nuove generazioni con un atteggiamento colpevolizzante, che impone una differenziazione sin dalla nascita e che sottopone gli aspiranti cittadini a uno statuto di precarizzazione della loro vita. Circa un milione di giovani<sup>15</sup> nate e nati in Italia da genitori non cittadini o qui giunti nei primi anni dell'infanzia abitano una dimensione

<sup>15</sup> Dati elaborati da Fondazione Openpolis sulla base delle risultanze Istat del 2020: <https://www.openpolis.it/inclusione-delle-seconde-generazioni-e-il-ruolo-della-comunita-educante/> (consultato il 16 dicembre 2022). Secondo i dati richiamati, il 79% dei minori di seconda generazione non ha la cittadinanza italiana.